

## BGE 49 I 440

Bundesgericht (BGE), 1923-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_49\\_I\\_440](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_49_I_440)

FR: ATF 49 I 440

IT: DTF 49 I 440

### Volltext

440 Staatsrecht. IV. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE DROIT DE TIMBRE  
fFIDERAL 52. Sentenza. a7 dicembre 1923 neUa causa S. A. 'l'annin! 'l'icinesi contro  
'l'icino. Legge federale 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo, art. 2. \_ Atto costitutivo di una S.  
A. sottomesso al bollo cantonale ticinese per l' i,scrizione a registro fondiario. - LiceitA di  
questa tassa cantonale, quantunque le azioni, conferite dalla societii a terzi come  
equivalente di stabili da loro apportati, siano soggette al bollo federale. A. - La legge  
federale sulletassedibollo 4ottobre 1917, ehe attua e precisa il prineipio posto dall'art. 41 bis  
in fine CF, dispone nel suo art. 2 : « Se in conformita della »presente legge un documento e  
gravato da tasse 0 ne » e esente, i cantoni non possono colpire di tassa di bollo » 0 di  
registro il documento stesso ne altro documento » ehe si riferisce al medesimo rapporto  
giuridico.» Tra gli atti 0 documenti sottoposti aHa tassa di bollo federale, Ia legge (art. 17)  
comprende le azioni delle societa anonime stabilite in Isvizzera. L'ordinanza 27 marzo 1918  
deI Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, tendente alla coordinazione deHa legisla-  
zione cantonale in tema di bollo colla Iegislazione federale preeitata, premesso sotto la lettera B  
ehe rimangono soggetti aHa tassa di bollo cantonale « tutti gli atti, » eontratti, allegati e  
documenti ehe per le attuali leggi » cantonali sono soggetti al diritto di bollo, in quanta »  
non ne siano esonerati. .. in relazione aHa Iegge federaIc », specifica sotto ~ I d cil. 2 : «  
devono essere stesi in carta » bollata dell'l 0/00 0 frazione di mille ... 2. Ie copie di »  
istromentinotarili da presentarsi all'arehivio, all'ulticio » del registro 0 da destinarsi alle  
parti. » t I Eidgenössische Stempelabgabe. N° 52. 441 B. - Mediante istromento 21 febbraio  
1923 a rogiti notaio G. Nosedo in Chiasso veniva istituita la S. A. Tannini Ticinesi con sede  
in Chiasso. In questo istromento e detto ehe la ditta « Les Fils de P. A. Rey in La Rochette  
ha fatto alla societä. un apporte di 125,778 fchi. (in realta 100,000 fchi.) in beni stabili,  
ricevendo in paga- mento 200 azioni soeiali di 500 fchi. cadauna. Una copia di quest'atto, su  
carta da bollo di 1 fco., fu presentata, come pezza giustifieativa, all'ufficio deI registro per  
l'annotazione del trapasso, alla nuova societa, dei beni stabili costituenti l'apporto. In  
seguito di ehe l'ufficio applicava un supplemento di bollo, computato all'l %0 sulla stima  
dell'apporto di 125,778 fchi.; ci" in conformiia deI disposto precitato B I d cil. 2  
dell'ordinanza cantonale 27 marzo 1918 e relativo regolamento 13 dicembre 1920 (art. 34).  
Da queste provvedimento la S. A. Tannini si aggravö presso il Dipartimento di Giustizia deI  
Cantone Ticino, sostenendo ehe l'apporto degli stabili, almenD in concor- renza della parte  
rappresentata dal valore delle 200 azioni (100,000 fchi.) assegnate in pagamento aUa ditta  
apportatrice, non poteva essere assoggettato .al bollo cantonale perehe le azioni erano gia  
soggette al bollo federale (art. 2Iegge federale 4 ottobre 1917). Chiedeva ehe il  
supplemento di bollo venisse limitato a 26 fchi. e ehe gli altri 100 Ie venissero restituiti. C. -  
Con risoluzione 21 giugno u. s. il Dipartimento di Giustizia respingeva il ricorso. n suo  
modo di vedere (come esso risulta anche dalla risposta al presente gravame) e il seguente :  
E vero ehe sul prezzo di detti stabili 100,000 fchi. sono stati pagati in azioni. Ma il bollo

cantonale non è percepito su di esse, ma su una operazione diversa e speciale, cioè l'iscrizione a registro del trapasso degli stabili alla S. A. Tannini, operazione soggetta al bollo in conformità della legge cantonale e che, a questo riguardo, non si trova punto in conflitto colla legge federale. 1. Conferimento di stabili in un atto di 442 Staatsrecht. Istituzione di una società anonima costituita per atto di cessione di vendita. Il modo di pagamento dell'apporto, vale a dire degli stabili ceduti, non può mutare la natura dell'atto.

D. - Da questa risoluzione la S. A. Tannini ricorre al Tribunale federale con gravame di diritto pubblico interposto nei termini e nei modi di legge, riproponendo a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale. Dei motivi del ricorso e degli argomenti della risposta del Dipartimento di Giustizia si dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi :

1. Considerando in diritto : 1.° - Conformemente alle conclusioni dedotte in sede cantonale, sui 126 fechi. versati all'ufficio del registro la ricorrente, anche in questa sede, chiede solo la restituzione di 100 fechi. corrispondenti all'1 % dell'apporto pagato in azioni, e rinuncia a contestare il versamento di 26 fechi., che l'ufficio ha richiesto per altri motivi, di cui non occorre quindi occuparsi. In altri termini, la ricorrente propone a giudicare, se la tassa di bollo che il Cantone Ticino, in base al disposto della lettera B I d'art. 2 dell'ordinanza 27 marzo 1918 ha percepito per l'iscrizione a registro del trapasso di proprietà degli stabili apportati e per i quali la ditta apportante ha rievuto delle azioni, sia conciliabile col divieto previsto dall'art. 2 della legge federale sul bollo 4 ottobre 1917 (v. stato di fatto A).

2.° - È fuori di dubbio che, da un canto, la tassa di 100 fechi., esatta dal Cantone Ticino, è una tassa di bollo e precisamente una tassa di iscrizione a registro a sensi dell'art. 2 della legge federale precisata. Dall'altro, e parimenti certo, che qualche relazione esiste tra il documento consegnato all'ufficio del registro, vale a dire l'istromento istitutivo della S. A. Tannini, che prevede la cessione a quest'ultima degli stabili apportati dalla ditta Les Fils de P. A. Rey in La Roehette, e i documenti Eidgenössische Stempelabgabe. N.º 52. 443 o atti soggetti al bollo federale, vale a dire le azioni conferite a quella ditta a pagamento degli stabili apportati. Infatti, i diritti incorporati in queste azioni furono acquistati come equivalente degli apporti stipulati nel contratto di costituzione della società. E questo è in sostanza l'argomento cardinale, che la ricorrente accampa in favore della sua tesi. Ma gli atti, che il fisco cantonale ha colpito, non sono le azioni stesse date in pagamento alla ditta cessionaria degli stabili (nel qual caso la soluzione nel senso della ricorrente non potrebbe essere dubbia), sibbene l'atto o il fatto della iscrizione a registro, indispensabile per la voltura catastale degli stabili. Chiedesi quindi - e questo è il problema della causa - se quest'atto di iscrizione si riferisce al « medesimo rapporto giuridico » (art. 2 in fine della legge federale), per il quale la legge colpisce le azioni date in compenso alla ditta apportante.

3.° - La risposta è negativa. Come rettamente rileva il Consiglio di Stato nella sua risposta, la tassa ticinese di bollo per l'iscrizione a registro del trapasso di stabili colpisce indistintamente tutte le volture catastali (accettate le donazioni ecc., art. 19 del regolamento 13 dicembre 1920 sulle tasse per le operazioni concernenti il registro fiscale), senza riguardo alla causa giuridica del trasferimento. L'istromento 21 febbraio 1923 a rogiti Nosedà vi vien sottomesso, non perché includa un apporto alla Società ricorrente, ma in quanto esso implica una transazione immobiliare e la relativa iscrizione a registro. L'oggetto della tassa cantonale è quindi diverso da quello del bollo federale, che è percepito sui documenti (azioni), e constata tanti il rapporto giuridico tra la società e gli azionisti. È bensì vero, che questo rapporto giuridico ripete la sua origine dal contratto di società sottoposto al bono cantonale ; ma in quanto implica il trapasso degli stabili, questo contratto non concerne che la parte dell'operazione 444 Staatsrecht. zione di carattere immobiliare. Ora l'art. 41 bis in fine

CF, che forma la base costituzionale della legge federale 4 ottobre 1917, riserva espressamente ai Cantoni la facoltà di imporre di tasse di bollo o di diritti di registro i documenti relativi ad operazione fondiaria o di pegno immobiliare. In base a questa riserva, contenuta nel disposto costituzionale stesso, il Tribunale federale ha già pronunciato (v. sentenza il giugno 1920 nella causa Vollenweider c. Ginevra, RU 46 I p. 56), che « ove il diritto cantonale si applica ad una transazione » di cui non sussiste traccia alcuna nel documento soggetto » getto alla tassa federale (in casi, azioni), occorre » interpretare in modo restrittivo la norma di decisione » dei conflitti tra la Confederazione ed i Cantoni prevista » dall'art. 2 della legge federale, e quindi dichiarare » lecita l'esazione di una tassa cantonale, anche se la transazione immobiliare avesse servito a creare o a » predisporre il rapporto giuridico constatato nei titoli » che sono soggetti al bollo federale ». Questo argomento ha valore anche nel caso in esame. Infatti, la voltura degli stabili dalla ditta apportante alla nuova società e una condizione preparatoria della emissione delle azioni; essa non influisce in modo veruno sul contenuto di questi titoli. Non è quindi esatto il dire, come fa la ricorrente, che l'atto registrato e gli atti sui quali porta il bollo federale si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e che quindi la tassa cantonale si sovrapponga illecitamente al diritto federale.

4° - La soluzione accolta in questo giudizio è conforme all'opinione dei commentatori della legge federale (v. LANDMANN, IM HOF & JOEHR, Commento alla legge federale 4 ottobre 1917 p. 132 oss. 2 all'art. 2; BLUMENSTEIN, 088. 12 in fine all'art. 2), ed alla decisione di questa Corte nel caso precitato Vollenweider c. Ginevra, che all'ipotesi attuale è molto analogo. In quella causa si trattava del diritto (« d'enregistrement et de transcription » ginevrino (art. 25 e 176 della legge ginevrina sulle pubbliche Eidgenössische Stempelabgabe. N° 52. 445 bliche contribuzioni). Questo diritto, invero, si differenzia dal bollo di registro ticinese nel senso, che il primo porta direttamente sul rapporto giuridico, cioè sulla voltura catastale degli stabili e costituisce essenzialmente un diritto di mutazione; il secondo invece non porta che indirettamente sulla mutazione stessa e, direttamente, colpisce solo il documento destinato a giustificare la domanda di iscrizione del trapasso a registro. Infatti, accanto al diritto di bollo di registro, la legge ticinese conosce una tassa di mutazione o voltura catastale propriamente detta (v. art. 19 e seg. regolamento cantonale 13 dicembre 1920 per le operazioni sul registro fondiario), che nel caso in esame comportava un importo di 754 franchi. 80, non contestato. Ma la differenza tra il sistema ginevrino e quello ticinese non è così decisiva da indurre soluzione diversa. Come il diritto di mutazione stesso, anche la tassa di bollo del sistema ticinese non è in conflitto colla legge federale. Infatti, questa iscrizione a registro fa parte delle operazioni indispensabili affinché l'acquisto di stabili conseguiva valore di diritto reale (carattere costitutivo dell'iscrizione a registro secondo il CC art. 656, 665 e 971). Ora, tutti gli atti necessari (CC art. 942, 963 e 965) per rendere perfetta una voltura catastale fanno parte delle operazioni fondiarie di transazioni immobiliari espressamente riservate dall'art. 41 bis in fine CF. che invece di essere percepito insieme col diritto di mutazione, il bollo di iscrizione ticinese sia esatto a parte nella forma di un diritto ad valorem da apporsi sul documento stesso che contiene la stipulazione immobiliare, non è decisivo. Essenziale è solo, che il documento sottoposto al diritto cantonale sia in occasione di una operazione fondiaria estranea al rapporto giuridico inerente all'atto colpito dall'imposta federale; condizione questa che si verifica tanto in riguardo al bollo ticinese di registro, che al diritto (« d'enregistrement et de transcription ») del sistema di Ginevra (cfr. anche la circolare 20 febbraio 1918 del Consiglio federale ai 446 Staatsrecht. Governi cantonali sull'attuazione della legge federale 4 ottobre 1917 eil. 2 e 4, Foglio federale ed. francese p. 323 e seg.). A torto la ricorrente

invoca la sentenza del Tribunale federale nella causa Polus c. Ticino. In quel caso non si trattava di una transazione immobiliare e la tassa era richiesta per altri motivi, che diversificano essenzialmente quell'ipotesi dal problema attuale. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. V. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE GRA TUTE INTERCANTONALE 53. Arrêt du 11 novembre 1923 dans la cause canton de Seme contre canton de Vaud. Art. 45 Const. féd. : Question de savoir si et à quelles conditions l'obligation d'assistance incombe au canton d'origine ou au canton du domicile. - A. - Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire de Puidoux, précédemment à Chexbres, s'est fixé à Heimberg (district de Thonon) avec sa famille composée de sa femme et de 12 enfants dont le plus âgé est né en 1900 et le plus jeune en 1915. Le 1<sup>er</sup> mars 1917 il a obtenu de la direction de Police bernoise un permis de domicile. Il était employé aux Ateliers fédéraux de construction à Thonon. En août 1918 il est parti pour la France pour chercher un emploi mieux rétribué. Avant son départ il a promis aux autorités communales de Heimberg de pourvoir dès le 1<sup>er</sup> novembre à l'entretien de sa famille auprès de sa Interkantonalen Armenrecht. N° 53. 44 J. mère à Puidoux. Le bail de l'appartement occupé par la famille ayant pris fin le 1<sup>er</sup> novembre, la commune de Heimberg a invité le 22 octobre la commune de Puidoux à se saisir du cas (« bevor es zum polizeilichen Transport kommt ». En attendant elle a installé la famille dans la Chapelle évangélique en garantissant le paiement du loyer. Au début Paley avait envoyé quelque argent à sa famille, mais pas assez pour l'entretien complètement. Au bout d'un certain temps les deux frères ont quitté leur mère et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au commencement de 1919 Paley est mort à Paris. Le 17 février 1919 le conseil communal de Heimberg a sollicité de la Préfecture de Thonon le rapatriement de la famille Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril le Préfet a transmis cette demande à la Direction bernoise de police qui le 24 avril s'est adressé au Conseil d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures nécessaires pour que la commune de Puidoux se charge de la famille. Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informé la Direction de Police que les 7 enfants cadets avaient été admis au nombre des protégés de l'Institution cantonale en faveur de l'enfance, les frères Hant en mesure de subvenir à leur entretien, et que la commune d'origine était chargée de fournir des renseignements quant au placement des enfants et au rapatriement de la famille: Le 26 mai il a ajouté que l'enfant Paul Antoine Paley était également admis dans l'institution en faveur de l'enfance. Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avisé la Direction de Police bernoise que dame Paley désirait rester à Heimberg avec ses enfants, il lui a demandé son avis à ce sujet et l'a priée de lui indiquer (« à quels pasteur ou autorité la pension de notre institution devra être versée ». Le conseil communal de Heimberg à qui cette lettre avait été transmise a écrit le 29 juin à la Direction de